



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico  
Direzione Mercati  
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 19 Maggio 2014*

**Osservazioni al Documento per la Consultazione DCO 180/2014/R/eel  
"Revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di  
dispacciamento (settlement)"**

### **PREMESSA**

Accogliamo con favore l'intento di rivedere le tempistiche e le modalità alla base del settlement per il settore elettrico: un mercato funzionale non può, infatti, prescindere da un efficiente processo di determinazione delle partite economiche a carico di ciascun operatore e da una certezza sui tempi di liquidazione delle stesse.

In generale si concorda con le soluzioni proposte in consultazione: vi sono, tuttavia, ulteriori aspetti meritevoli di attenzione, fra cui una più efficace gestione da parte di Terna delle contestazioni inerenti il mercato dei servizi (MSD) e l'introduzione di ulteriori flussi informativi che facilitino l'espletamento delle verifiche da parte degli utenti del dispacciamento.

### **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### *Contestazioni MSD*

Il presente Documento di Consultazione è focalizzato sulla gestione efficiente delle informazioni messe a disposizione dalle imprese distributrici ai fini del settlement. In questa attività, tuttavia, rientrano anche la determinazione delle partite economiche sottese a MSD e la valorizzazione dei corrispettivi di sbilanciamento. In particolare Terna utilizza le sessioni SEM1 e SEM2 non solo per i conguagli relativi alle rettifiche di settlement e tardive, ma anche per risolvere tutte le contestazioni avanzate dagli operatori relativamente agli esiti di MSD e agli ordini in tempo reale inviati agli impianti. Ciò avviene per scelta diretta da parte del Gestore, in quanto nessuna disposizione specifica in merito è mai stata adottata dall'Autorità. A tal proposito occorre però evidenziare come gli operatori, tendenzialmente, segnalino le anomalie entro pochi giorni dalla pubblicazione degli esiti di MSD, quindi al più entro i primi giorni del mese successivo a quello di competenza. Non in tutti i casi Terna riesce a processare tali segnalazioni in tempo utile per il settlement mensile (quindi entro il giorno 15 del mese m+2): le segnalazioni non gestite vengono rinviate alla prima sessione di conguaglio utile. Possono pertanto passare anche diversi mesi fra la segnalazione da parte dell'utente del



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

dispacciamento e la relativa gestione a livello di settlement: ad esempio una segnalazione relativa al mese di gennaio non processata in tempo utile per il settlement (15 marzo) verrebbe gestita alla sessione SEM1 con liquidazione a fine dicembre.

Si ritiene in tal senso di fondamentale importanza che l'Autorità possa introdurre modalità più chiare per la gestione di tali segnalazioni e che imponga a Terna una risoluzione in tempi più celeri rispetto all'utilizzo delle sessioni SEM1 e SEM2 che, a nostro avviso, dovrebbero essere riservate alle sole rettifiche delle informazioni comunicate dalle imprese distributrici nell'ambito del servizio di aggregazione delle misure.

Sarebbe quindi auspicabile una soluzione di questo tipo:

- gli utenti del dispacciamento segnalano le anomalie entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti di MSD, avanzando una relativa contestazione;
- Terna, entro il termine previsto per la determinazione dell'energia immessa e prelevata a livello di settlement mensile (a oggi il 15 del mese m+2; per il futuro si veda la risposta allo spunto Q1), segnala agli utenti del dispacciamento l'esito della contestazione, evidenziando se siano o meno richiesti ulteriori approfondimenti;
- le anomalie risolte sono tenute in considerazione a livello di settlement mensile;
- le anomalie non risolte in tempo utile sono rinviate al successivo settlement mensile (quindi 15 del mese m+3 con le tempistiche attuali; per il futuro si veda la risposta allo spunto Q1).

Questa proposta consentirebbe di ridurre i tempi per la gestione delle contestazioni sugli esiti MSD, nonché ridurrebbe il carico di lavoro di Terna nelle sessioni di conguaglio, che sarebbero così limitate alle sole rettifiche dei dati pervenuti dai distributori.

### *Dettaglio delle informazioni nella curva oraria aggregata di prelievo*

A oggi, con riferimento ai punti trattati su base oraria, un utente del dispacciamento in prelievo:

- programma i propri acquisti sul mercato in base all'anagrafica dei punti di prelievo;
- regola con Terna gli sbilanciamenti effettivi sulla base della curva oraria aggregata a lui attribuita in ciascuna zona di mercato;
- fattura i consumi ai clienti finali sulla base delle curve di prelievo inviate dal distributore locale.

L'operatività di questi anni ha evidenziato come sovente l'anagrafica dei punti di prelievo, la curva oraria aggregata e le curve orarie di prelievo dei singoli punti non siano coerenti fra loro.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Ad esempio:

- si riscontrano punti di prelievo segnati in anagrafica come trattati su base oraria, ma che in realtà non sono dotati di misuratore atto a rilevarne la curva oraria, oppure corrispondono a punti di illuminazione pubblica in bassa tensione;
- la somma delle curve orarie relative ai singoli punti di prelievo non coincide con la curva oraria aggregata comunicata dai distributori a Terna e utilizzata da quest'ultima per il settlement del servizio di dispacciamento.

A oggi, purtroppo, la normativa vigente non fornisce alle società di vendita strumenti adeguati a verificare la correttezza dei dati comunicati dalle imprese distributrici. In particolare, qualora la curva oraria aggregata non sia coerente con le curve orarie dei singoli punti, risulta particolarmente complesso identificare se l'anomalia sia dovuta a:

- mancata contabilizzazione nella curva aggregata di curve relative a singoli punti di prelievo;
- contabilizzazione nella curva aggregata di curve relative a punti di prelievo non di propria competenza;
- contabilizzazione per un dato punto di prelievo nella curva aggregata di una curva differente da quella comunicata all'utente del dispacciamento;
- errata applicazione dei coefficienti di perdita;
- mix di due o più delle situazioni precedenti.

Sarebbe pertanto auspicabile introdurre ulteriori informazioni a corredo della curva aggregata oraria, che consentano all'utente del dispacciamento di identificare la ragione delle suddette incoerenze e di poter più facilmente stimare l'entità delle rettifiche che saranno apportate nelle sessioni di conguaglio. Ricordiamo in particolare che il valore economico atteso delle rettifiche è oggetto di stanziamento a livello mensile, in quanto rientra fra i parametri rilevanti ai fini del bilancio e delle relative chiusure trimestrali e semestrali.

Fra tutte le possibili soluzioni, riterremmo particolarmente efficace e di semplice implementazione, accompagnare la curva aggregata oraria da:

- l'elenco dei POD trattati su base oraria cui la curva si riferisce;
- l'indicazione, per ciascuno dei POD, della tensione di alimentazione (o del relativo coefficiente di perdita), dell'energia complessivamente prelevata nel mese al netto delle perdite e del nome del file PDO inviato all'utente del dispacciamento in cui può essere reperita la curva oraria.

Ovviamente la somma delle energie prelevate da ciascun POD, corrette per il fattore di perdita associato al livello di tensione, deve coincidere con l'integrale della curva oraria aggregata.

La proposta descritta permetterebbe alle società di vendita di avere immediata visione di quali POD siano stati effettivamente inclusi nella curva oraria aggregata e dell'energia contabilizzata per ciascuno di essi. Il confronto con le curve orarie relative ai singoli punti farebbe quindi immediatamente emergere la presenza o l'assenza di POD nell'aggregato e l'eventuale errata



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

contabilizzazione dell'energia conseguente all'utilizzo di una curva oraria differente da quella effettiva o all'applicazione di un coefficiente di perdita non corretto.

### *Gestione dati da parte dell'utente del dispacciamento*

La possibilità per l'utente del dispacciamento di richiedere correzioni al distributore in merito ai dati comunicati dallo stesso a Terna ai fini delle sessioni di conguaglio costituisce strumento utile a vantaggio degli operatori, in linea con l'analogo processo di recente introdotto sull'anagrafica dei punti di prelievo.

L'esperienza maturata con l'anagrafica evidenzia tuttavia l'opportunità di una gestione centralizzata e standardizzata di questo processo: a nostro avviso sarebbe ideale identificare un soggetto unico che riceva le segnalazioni da parte degli utenti del dispacciamento, le invii al distributore competente e ne raccolga l'esito, eventualmente sollecitando in caso di mancato invio.

Lato prelievo, questa attività a tendere potrebbe essere integrata nel Sistema Informativo Integrato, che dovrebbe diventare l'interfaccia unica degli operatori della vendita anche per quanto riguarda la gestione dei dati di misura. Nel transitorio, nelle more dello sviluppo del SII, suggeriremmo di adottare la seguente procedura:

- l'utente del dispacciamento comunica al distributore le segnalazioni mettendo in copia Terna;
- il distributore è comunque tenuto a segnalare a Terna e all'utente l'esito di tali segnalazioni, anche qualora non diano adito ad alcuna modifica dei dati comunicati a livello provvisorio;
- Terna sollecita l'esito da parte del distributore e non procede al settlement fino a che non abbia ricevuto da quest'ultimo un riscontro.

Per aumentare l'efficacia e la tempestività della risoluzione delle segnalazioni, sarebbe opportuno istituire un elenco pubblico dei riferimenti dei distributori a cui gli utenti del dispacciamento devono inviarle.

Lato immissione, un ruolo analogo dovrebbe essere a nostro avviso svolto dal sistema Gaudì, che contiene il database di tutti gli impianti presenti sul territorio nazionale rilevanti e non rilevanti. A tal proposito i distributori già oggi rendono disponibili agli utenti del dispacciamento i dati di misura delle unità di produzione connesse alla loro rete: l'UdD può segnalare eventuali anomalie, ma non è detto che il distributore proceda alla correzione di tali dati in tempo utile per il settlement da parte di Terna; inoltre Terna, pur avvisata dell'esistenza di anomalie nei dati (sono segnalate sul portale MyTerna che provvede a respingerle in quanto di competenza dei distributori), non si preoccupa di sollecitare le verifiche da parte del distributore. A regime le segnalazioni dovrebbero essere inviate a Gaudì (o ad altro apposito portale predisposto da Terna) che dovrebbe inviarle ai relativi distributori; nel transitorio, in attesa che questa funzionalità possa essere implementata, potrebbe essere adottata la medesima procedura proposta lato prelievo.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Segnaliamo inoltre che, anche se non esplicitamente richiesti dal DCO, è opportuno proporre un aggiornamento dei coefficienti K per le rettifiche tardive che tengano conto dell'attuale costo del denaro e soprattutto del costo opportunità derivante dall'impegno delle linee per errori dovuti esclusivamente ai distributori. Inoltre questi ultimi dovrebbero essere maggiormente e fortemente penalizzati per le rettifiche, includendo nel meccanismo incentivante per l'aggregazione delle misure (titolo VI del TIS) anche un coefficiente che tenga conto delle rettifiche relative a competenze precedenti all'Y-1. Infine, anche il regolamento delle garanzie di Terna andrebbe rivisto in modo da renderlo più equo, in particolare:

- a. Tutti i parametri e coefficienti utilizzati nel calcolo delle garanzie e dell'esposizione dovrebbero essere resi pubblici e disponibili sul sito di Terna;
- b. Dovrebbero essere introdotti tempi massimi entro cui Terna deve dare riscontro alle richieste di riduzione delle garanzie, e questi tempi non dovrebbero essere più lunghi di quelli concessi per l'integrazione in aumento;
- c. L'importo della differenza tra esposizione massima consentita ed esposizione massima cumulata necessaria per avere titolo alla riduzione delle garanzie dovrebbe essere diminuito dall'attuale 25% a non oltre il 5%;
- d. Il periodo di "sovracopertura" necessario per avere titolo alla riduzione dovrebbe essere ridotto dagli attuali sei mesi consecutivi a non più di due mesi;
- e. Il calcolo della "sovracopertura" dovrebbe essere fatto sulla differenza media e non su quella minima;
- f. Terna dovrebbe procedere in automatico ad inviare agli operatori che ne hanno titolo l'autorizzazione alla riduzione delle garanzie appena si verificano le condizioni, come peraltro già fa per le richieste di aumento.

### *Garanzie e Rating*

Riteniamo opportuna una modifica dell'Art 2 del "Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas" (allegato al Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di Terna) volta a contemplare, per le procedure di rilascio della garanzie finanziarie richieste da Terna (deposito cauzionale o fideiussione a prima richiesta), i rating di tutte le agenzie e gli organismi registrate come Credit Rating Agency (CRA) da Consob – Autorità Competente per l'Italia – e da ESMA – la nuova Autorità Europea per i mercati finanziari.

Si propone la seguente modifica dell'articolo:

*2.1 A copertura delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna, gli utenti del dispacciamento sono tenuti a rilasciare una garanzia finanziaria, nella forma di deposito cauzionale o di fideiussione a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato sub 1 al presente*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Regolamento, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3*

*rispettivamente di Standard & Poor's e/o Moody's Investor Service.*

*In deroga a quanto sopra:*

*a) gli utenti del dispacciamento che possono vantare un rating creditizio pari o superiore a BBB- /Baa3 di uno dei primari organismi riconosciuti come Credit Rating Agency ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 ed iscritti nel registro dei C.R.A., possono presentare apposita dichiarazione di un legale rappresentante della società, attestante l'assegnazione e la sussistenza dei livelli di rating sopra menzionati. [...]*

### OSSERVAZIONI PUNTUALI

*Q1. Si condivide la revisione delle tempistiche proposta? In caso negativo, si ritengono preferibili le disposizioni previste transitoriamente dal TIS?*

Siamo contrari all'anticipo delle tempistiche di pagamento verso Terna: visto che lato distributori si sta andando nella direzione opposta, sarebbe assurdo muoversi nell'altro senso per quanto riguarda Terna. Non concordiamo con i tempi di liquidazione suggeriti in consultazione. Siamo invece favorevoli all'anticipo al 30 del M + 1 della determinazione e messa a disposizione agli UdD delle partite fisiche e dei corrispettivi, come già accade da qualche mese. L'anticipazione della comunicazione dei dati da parte di Terna ha permesso agli operatori di avere sufficiente tempo per la verifica dei dati e la gestione dei pagamenti, sarebbe quindi sconsigliabile limitare il tempo dedicato a tali attività ad un intervallo ancora più breve di prima.

*Q2. Quali ulteriori previsioni potrebbero essere introdotte per ottimizzare la gestione delle rettifiche tardive nell'ambito delle due sessioni semestrali di conguaglio SEM 1 e SEM 2?*

*Q3. Quali criticità si ritiene possa generare il differimento delle rettifiche tardive antecedenti all'anno Y-2 in relazione alla liquidazione delle partite di conguaglio tardivo?*

Siamo parzialmente favorevoli alla separazione della liquidazione delle partite di conguaglio nelle due sessioni SEM1 e SEM2: riteniamo però che andare indietro di 5 anni, con la fatturazione e la liquidazione dell'anno meno recente quando sono passati quasi sei anni dalla competenza, sia da evitare.

Proponiamo quindi che i conguagli vengano fatti solo per le competenze da Y-4 a Y-1, prevedendo tuttavia che distributori e Terna siano fortemente penalizzati in caso di rettifiche più indietro di due anni. Per quanto riguarda i distributori, si propone di conguagliare il



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

corrispettivo di aggregazione misure loro versato da Terna, adeguando i coefficienti di premio/penalità considerando anche le variazioni dovute a rettifiche tardive.

Terna e distributori dovrebbero in tal senso arrivare anche a rispondere in solido delle somme irrecuperabili presso i clienti finali ovvero della mancata correzione di errori segnalati dagli utenti.

Riteniamo inoltre che la proposta di separare la liquidazione delle partite di conguaglio in 2 SEM consecutive:

- possa introdurre potenziali rischi di contenzioso con il cliente finale, che si vedrebbe più volte fatturato per importi relativi alle medesime competenze; seppur infatti la regolazione economica verso il cliente finale di eventuali rettifiche tardive venga effettuata rolling da parte del venditore (a valle della fatturazione passiva dal distributore delle medesime partite), è pur vero che la determinazione delle rettifiche tardive con ogni probabilità determinerà una ulteriore liquidazione verso il cliente finale;
- possa comportare elevati oneri gestionali in prossimità della fine dell'anno solare, quando tipicamente si concentrano attività non derogabili. Inoltre si ritiene che la liquidazione a fine anno di voci di costo potenzialmente rilevanti comporti impatti negativi sui bilanci aziendali.

*Q4. Si ritengono correttamente individuate le modalità proposte per consentire la fase di verifica?*

Siamo favorevoli all'introduzione di un periodo di preview per segnalare incongruenze ai distributori: al fine di rendere effettivamente utilizzabile la procedura dovrebbero però essere concessi tempi più lunghi (ad es. con le tempistiche proposte nel 2015 Terna metterebbe a disposizione i dati entro il 19 Maggio, i grossisti avrebbero solo il 20 e 21 per effettuare i controlli e segnalare le anomalie: troppo pochi vista la mole di dati in gioco). Le modalità proposte dovrebbero essere integrate come evidenziato nelle osservazioni generali in merito alla gestione delle rettifiche, attribuendo a Terna (e in prospettiva lato prelievo al SII) la responsabilità di gestire le segnalazioni degli utenti e di sollecitare il riscontro dei distributori. Riteniamo opportuno che sia esplicitato che il carattere "provvisorio" del primo invio debba essere riferito alla sola eventuale correzione di anomalie segnalate dagli utenti del dispacciamento, e che i distributori non possano modificare autonomamente i dati senza aver ricevuto alcuna segnalazione.

*Q5. Si ritiene che le tempistiche e le scadenze degli obblighi informativi siano state opportunamente individuate?*

Sarebbe opportuno dilatare i tempi a disposizione degli utenti del dispacciamento per effettuare le verifiche e segnalare le eventuali anomalie.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Suggeriremmo, pertanto, di anticipare l'invio dei dati aggregati di competenza a Terna da parte delle imprese distributrici di riferimento al 10 maggio (e al 10 ottobre per la SEM1) di mantenere le altre tempistiche rispetto allineate a quanto proposto in consultazione.

In questo modo Terna renderebbe disponibili i dati agli utenti del dispacciamento entro due giorni lavorativi dal 10 maggio/10 ottobre e gli UdD avrebbero a disposizione almeno una settimana/9 giorni per le relative verifiche (e non solo 2-4 giorni come previsto in consultazione).

La proposta in ogni caso appare carente rispetto ad alcuni elementi di dettaglio rilevanti ai fini del corretto svolgimento della procedura di segnalazione e di revisione. In particolare:

- non è chiaramente definita una procedura di colloquio tra venditore e distributore,
- non sono indicate regole di base per la segnalazione delle anomalie e per la gestione delle rettifiche,
- non sono indicati quali possibili esiti il distributore dovrebbe mettere a disposizione dell'UdD a valle della segnalazione.

*Q6. Quali ulteriori previsioni si ritiene possano essere introdotte per consentire lo svolgimento della fase di verifica?*

Auspichiamo, come ipotizzato in consultazione, che siano messe a disposizione in modo separato le curve relative ai distributori di riferimento e a ciascun distributore sotteso.

Riteniamo opportuno definire anche un formato standard in cui, su richiesta dell'utente del dispacciamento, il distributore comunichi il dettaglio delle misure per singolo POD che hanno portato alla definizione dell'energia aggregata a saldo.

Per quanto attiene gli ulteriori strumenti per migliorare il processo di verifica, si rimanda alle osservazioni generali in materia di contenuto informativo della curva oraria aggregata.

*Q7. Si condividono le tempistiche di implementazione proposte?*

le tempistiche proposte dall'Autorità (del modifiche al settlement mensile con gennaio 2015 e avvio della fase di verifica con le sessioni di conguaglio espletate nel 2015) rappresentano un buon compromesso; esse, tuttavia, non dovrebbero essere ulteriormente sforate.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi